

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 marzo 2012, n. 101

**Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 art. 14 – Adeguamento  
tassa annuale di concessione regionale per il rilascio  
dell'abilitazione e l'espletamento dell'esercizio venatorio.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare:

— l'articolo 22, concernente la licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio;

— l'articolo 23, riguardante la tassa di concessione regionale e più precisamente laddove, il comma 2, stabilisce che la stessa può essere fissata in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa nazionale.

VISTA la Legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 che, al Titolo II «Caccia e Pesca», fissa in € 66,62 la tassa di concessione regionale e più precisamente:

— stabilisce che il versamento della tassa deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa;

— la ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 recante «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatiche e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmate dell'esercizio venatorio» che all'art. 18 norma le tasse annuali di concessione regionale.

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43 che all'articolo 9, allegato 2-ter «modifiche alle tasse sulle concessioni governative», elenca gli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative, e fissa, al Titolo II «Pubblica sicurezza», la tassa nazionale di rilascio e di rinnovo annuale della licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio ad € 168,00.

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 in particolare l'art. 14 comma 2 dove si stabilisce che dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20%.

RITENUTO, quindi, necessario procedere all'aggiornamento della tassa regionale di porto di fucile per uso di caccia, da pagare dall'anno 2012, a complessivi € 100,80, determinati come di seguito:

— aggiornamento della tassa regionale ad € 84,00, per effetto dell'art. 9 della Legge 31 marzo 2005 n. 43, pari all'importo minimo relativo al 50% della tassa nazionale;

— adeguamento della tassa regionale di ulteriori € 16,80, per effetto dell'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 47.

PRESO ATTO che, la Legge 24 novembre 1981 n. 689 all'art. 8, stabilisce che chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o,

commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

RITENUTO altresì, dover formulare, per l'applicazione dell'anzidetta norma un atto di indirizzo agli Enti accertatori.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché sulla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura, relatore il Presidente

DELIBERA

Per i motivi indicati nella narrativa che precede e che qui si intendono integralmente riportati:

— di rideterminare l'importo della tassa regionale di porto di fucile per uso di caccia, dall'anno 2012, ad € 100,80;

— di stabilire che per l'effetto del presente provvedimento è fatto obbligo a chiunque abbia già versato la tassa di che trattasi, con il precedente importo, integrarla fino alla concorrenza dell'attuale entità;

— di stabilire che gli Enti accertatori, nel caso di più violazioni della stessa disposizione, debbano provvedere ad emanare un provvedimento sanzionatorio elevato al triplo della violazione più grave;

— di stabilire, altresì, che gli Enti accertatori, per quanto al precedente punto, dovranno trasmettere ai competenti uffici regionali, provvedimenti sanzionatori già quantificati;

— di notificare il presente provvedimento a tutti gli Enti interessati oltre che al Dipartimento n. 4 «Bilancio e Patrimonio» - Settore n. 3 «Tributi e Contenzioso, Depenalizzazioni e Sanzioni amministrative, Entrate Regionali»;

— di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

*Il Dirigente Generale  
del Dipartimento Presidenza*  
**F.to: Zoccali**

*Il Presidente*  
**F.to: Scopelliti**